

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 maggio 2017, n. 115 **Regolamento Regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"**. Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai **"Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi"** (art. 4), al **"Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico"** (art. 5) ed alla **"Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico"** (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativa dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominata "Modella Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 16 del 31 marzo 2017, ad oggetto *"Attuazione del decreta del presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 "Adozione del modella organizzativa denominata "Modello Ambidestra per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atta di Alta Organizzazione". Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi."*

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità riceve la seguente relazione.

Con il R.R. n. 9 del 12/07/2016 recante *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistica. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"*, la Giunta della Regione Puglia ha definito la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico introducendo nei nostro sistema sanitario e socio-sanitario nuove strutture dedicate alla gestione dei Disturbi dello Spettro Autistico quali:

- i "Centri Territoriali per l'Autismo" (CAT) a gestione pubblica;
- i "Moduli/Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi" (art. 4);
- il "Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico" (art. 5 che ha introdotto l'art. 60 quater nel R.R. n. 4/2007);

- la “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 57 bis nel R.R. n. 4/2007).

Per ciascuna delle sopradette “strutture”, il R.R. n. 9/2016 ha definito i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Il R.R. n. 9/2016 ha altresì:

- determinato, all’art. 9, il fabbisogno “per il triennio 2016-2018, in via sperimentale” delle predette “strutture”, come segue:

“- almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito di ciascuna ASL;

- n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti;

- n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurno ogni 100.000 abitanti;

- n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.”;

- rinviato, all’art. 10, per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti di carattere generale delle strutture in parola, alla L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per quanto attiene alle strutture ex artt. 3 e 4 del medesimo Regolamento ed alla L.R. n. 19/2006 e s.m.i. ed al R.R. 4/2007 e s.m.i. per quanto riguarda le strutture di cui agli artt. 5 e 6.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 dell’8/11/2016, ad oggetto “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative”, è stata definita in dettaglio la procedura per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 per l’attivazione dei Moduli/Centri di cui all’art. 4.

Con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti da parte di soggetti interessati all’apertura di strutture socio-sanitarie per i Disturbi dello Spettro Autistico (artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016), sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle richieste relative all’apertura di dette strutture nonché in ordine alla documentazione da presentare ai fini dell’autorizzazione delle stesse.

La suddetta circolare ha tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il parere di compatibilità propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione.

Con nota prot. n. AOO_082/358 del 27/01/2017 della Sezione Promozione della Salute e del Benessere sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle modalità (cartacea/telematica) di presentazione della documentazione da parte dei soggetti interessati all’attivazione di una delle strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”, è stato deliberato:

- “di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possono richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;

- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/20041, che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Considerato che con la sopra menzionata D.G.R. n. 1667/2016 sono stati forniti chiarimenti in merito ai criteri di valutazione delle istanze pervenute presso il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti per l'attivazione delle strutture sanitarie ex art. 4 (Moduli/Centri) del R.R. n. 9/2016 ed, in particolare, è stato deliberato che *"in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di un fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduta dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL", che "l'esperienza in campo riabilitativo sanitario" si riferisce alla gestione di strutture extra-ospedaliere riabilitative, istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni", e che i "Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativo agli autistici da almeno tre anni" sono i Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno al 40% dei posti autorizzati al funzionamento".*

Considerato che si ritiene di dover precisare cosa si intenda per strutture *"contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni"* e soggetti che *"abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno al 40% dei posti autorizzati al funzionamento"* in relazione a quanto sopra previsto in merito all'esperienza dei soggetti ammessi a chiedere l'attivazione dei Moduli.

Considerata la previsione di cui all'art. 9 del R.R. n. 9/2016 di uno specifico fabbisogno determinato, per il triennio 2016-2018, in via sperimentale, con riferimento alle strutture sanitarie (Moduli) di cui all'art. 4 ed alle strutture socio-sanitarie (Centro diurno e Comunità residenziale) di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo Regolamento, come segue:

- “(omissis);
- N. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti;
- N. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;
- N. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.”.

Considerato che a tale proposito, la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che *"per ciascuno ASL, con riferimento alla standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ..."*.

Considerato che il R.R. n. 9/2016 prevede:

- che ciascun Modulo ex art. 4 sia riferito a *"n. 20 pacchetti di prestazioni ambulatoriali/domiciliari giornaliere"*;
- per ciascun Centro diurno ex art. 5, una ricettività di massimo 20 utenti;
- per ciascuna Comunità residenziale ex art. 6, una ricettività di massimo 16 utenti.

Considerata pertanto la necessità per tutte dette tipologie di strutture di richiedere alla Regione, da parte del Comune, il parere di compatibilità propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione/funzionamento.

Considerate le richieste di chiarimenti pervenute al Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti, in merito ai "criteri" di valutazione delle richieste comunali di verifica di compatibilità relative in particolare all'attivazione di strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016.

Considerato che la citata D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alle richieste di verifica di compatibilità presentate nell'arco temporale di volta in volta maturato, prevede che le stesse siano valutate comparativamente

e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale).

Considerato che, ove l'esame comparativo e contestuale delle istanze pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 2037/2013 non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti.

Considerato che si rende opportuno fornire precisazioni in merito sia alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL che alle modalità con le quali si attribuiranno i posti/utente o moduli "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza).

Considerato che, sia per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 che per le strutture sanitarie di cui all'art. 4 del medesimo regolamento, questa Sezione, attesa l'opportunità di stabilire a priori l'ordine da seguire in relazione agli ambiti territoriali delle AASSLL, ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute per ciascun arco temporale di volta in volta maturato, ha provveduto, in data 4 maggio 2017, ad un sorteggio il cui verbale è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante, e che l'esito del sorteggio è il seguente:

1. ASL BR
2. ASL BT
3. ASL LE
4. ASL TA
5. ASL BA
6. ASL FG.

Per tutto quanto sopra esposto;

fermo restando che, come sopra riportato, con D.G.R. n. 1667/2016 è stato deliberato che per le richieste di verifica di compatibilità relative alle strutture sanitarie ex art. 4 (Moduli/Centri) del R.R. n. 9/2016, nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, il criterio della localizzazione di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 è in questo caso preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL;

si propone:

- di esplicitare che, anche per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
 - verificherà in primo luogo l'esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numericamente fissato;
 - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore

- re rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
- ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
 - di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
 - di precisare con riferimento al requisito dell'esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggiore chiarezza e sempre nell'ottica di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:
 - per strutture "istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni" si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli anni 2012-2016;
 - per "Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carica soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuna dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno al 40% dei posti autorizzati al funzionamento", si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato — con quota sanitaria a carico delle ASL — soggetti con ASD in età evolutiva in numero almeno pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l'anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell'UVM;
 - di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
 - a. per i Moduli: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti" e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che "per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari a 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...", il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;
 - b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti", il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
 - c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti", il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
 - di stabilire, relativamente ai "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di mo-

duli superiore a tale differenza), quanto segue:

- con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuo 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
 - con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dai R.R. n. 9/2016;
- di prendere atto dell’operazione di sorteggio, di cui sopra, degli ambiti territoriali delle AASSLL da seguire in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute, nonché del relativo verbale allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, il cui esito è il seguente:
 1. ASL BR
 2. ASL BT
 3. ASL LE
 4. ASL TA
 5. ASL BA
 6. ASL FG.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LR. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

I Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza
alle Persone in condizioni di fragilità
Maria De Palma

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
 - verificherà in primo luogo l'esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente fissato;
 - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
 - ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
- di precisare con riferimento al requisito dell'esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggiore chiarezza e sempre nell'ottica di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e sodo sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:
 - per strutture *"istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni"* si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli anni 2012-2016;
 - per *"Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all'art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all'anno in corso, almeno al 40% dei posti autorizzati"*

al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato — con quota sanitaria a carico delle ASL — soggetti con ASD in età evolutiva in numero almeno pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;

- di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
 - a. per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “*n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti*” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “*per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...*”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;
 - b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “*n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti*”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
 - c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “*n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti*”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
- di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
 - con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
 - con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016;
- di prendere atto dell’operazione di sorteggio, di cui sopra, degli ambiti territoriali delle AASSLL da seguire in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute, nonché del relativo verbale allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, il cui esito è il seguente:
 1. ASL BR

2. ASL BT
3. ASL LE
4. ASL TA
5. ASL BA
6. ASL FG;

- di notificare il presente provvedimento a tutte le Aziende Sanitarie Locali ed all'Ano affinché provvedano a pubblicarlo sulla propria pagina web.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematica (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 13 facciate, compreso l'allegato, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

Prot. Ass-005-000161 del 04-05-2017

VERBALE DI SORTEGGIO

In Bari, presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per Tutti, in Via Gentile 52, il giorno 4 maggio 2017, alle ore 14.30, nell'Ufficio del Direttore del Dipartimento, a porte aperte, si è tenuto il sorteggio degli ambiti territoriali delle AASSLL da seguire, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute per le strutture di cui all'art. 4 ("Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi"), all'art. 5 ("Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico") ed all'art. 6 ("Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico") del Regolamento Regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 recante "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali".

Il sorteggio si è tenuto alla presenza:

- del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, dott. Giancarlo Ruscitti;
- del dott. Francesco Maria Settanni, funzionario del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- del dott. Massimiliano Felice Aliotta, funzionario del Servizio GSA della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- della dott.ssa Laura Armenise, funzionario del Servizio Accreditamenti e Qualità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, in qualità di funzionario verbalizzante.

Ha proceduto ad estrarre gli ambiti territoriali il dott. Francesco Maria Settanni, nel seguente ordine:

1. ASL BR
2. ASL BT
3. ASL LE
4. ASL TA
5. ASL BA
6. ASL FG

Firme:

Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Francesco Maria Settanni

Il funzionario verbalizzante
Laura Armenise

Massimiliano Felice Aliotta